

bile l'ordine del giorno abbandonato dal professore Pescatore e ripreso dal signor Brofferio. Ma siccome le cose schiette di rado trovano favorevole accogliimento, così nel solo caso in cui quest'ultimo ordine del giorno sia rigettato, proporrei di emendare quello del deputato Lanza aggiungendo alle parole, dove richiama il Ministero alla *retta applicazione della legge*, le seguenti, cioè: *la legge sui municipi 7 ottobre 1848*. Così almeno sarà chiarito quale sia la legge che la Camera intende si debbe osservare in questo argomento per togliere le giuste lagnanze promosse dal deputato Pescatore.

PINELLI, ministro dell'interno. Dietro quanto accennava l'egregio mio collega il guardasigilli, rilevo dalle carte che ho meco che una certa Maria Rosso, la quale era stata provveduta di licenza soltanto dal sindaco e non dal comando dei carabinieri, fu condannata ad una multa per una vendita di vino; ora dunque io domando: come potrà la Camera intervenire a derogare l'effetto di cotesta sentenza? Sarà tutt'al più questione di promuovere una spiegazione legislativa, ma bisognerà che c'intervenga una legge; bisognerà che l'ordine del giorno sia concepito in modo per cui si mandi al Ministero che provveda a ciò sia data una interpretazione legislativa conforme allo Statuto ed alle leggi vigenti; in questo modo può stare, ma dire così isolatamente: « Si applichi questa legge e non quella, » non è un modo opportuno, non è formola parlamentare.

Molte voci. La chiusura! (Vivo mormorio)

PINELLI, ministro dell'interno. Io prego la Camera di ben osservare che quando essa viene a dar un ordine al Governo con cui si dice: si osservi questa legge e non l'altra, fa un giudizio; io credo che assolutamente non convenga alla Camera usare questa forma, o almeno che la formola non sia conveniente.

Io convengo che alla Camera competa il diritto di sorvegliare all'esecuzione delle leggi secondo gli ordini costituzionali, questo è di pieno suo diritto, ma la formola con cui la Camera provvede sopra questo diritto della Costituzione non è questa; essa manda al potere esecutivo la sua deliberazione con raccomandazione perchè siano osservate le disposizioni della legge in generale; ma lascia poi che tutte le altre giurisdizioni, le quali sono guarentite anch'esse dallo Statuto, prendano le ingerenze che spettano a ciascuna di esse. *(Breve interruzione)*

DEMARGHERITA, ministro di grazia e giustizia. Io comincio col protestare in faccia alla Camera che, se a me spettasse il risolvere nel merito la questione di preferenza tra il regio biglietto non pubblicato e mancante di quel carattere di generalità che è nelle leggi indispensabile e la legge generale posteriore, io mi associerei di buon grado a coloro che stanno per la legge contro il regio biglietto; e ciò non già perchè sia regola di diritto, come si suppose, che la legge generale prevaler debba alla speciale, stando la cosa in senso affatto opposto, ma sibbene perchè manca al regio biglietto il concorso di quelle condizioni, senza le quali mai vi si riconoscerebbe la forza e l'autorità di legge.

Ma per essere questo il mio schietto pensare non ne seguita che io debba del pari riconoscere nella Camera un'autorità che non mi pare attribuitale dallo Statuto, quella cioè di definire ella stessa il dubbio fuori della via legislativa e per modo di un semplice ordine del giorno motivato.

Si ha un bel ripetere insistendo sul non esservi verace dubbio per essere chiaro quanto la luce del meriggio che il regio biglietto, destituito qual egli è dei più essenziali caratteri propri della legge, non può star a petto della succeduta legge municipale, cui nulla manca dei caratteri legali, e non

poter perciò quella con questo gareggiare di valore e di efficacia.

A render dubbiosa una proposizione basta che sorga chi sul serio vi contrasti, nascendo il dubbio non d'altronde che dalla discrepanza delle opinioni sovra un punto qualsiasi. L'esser una cosa certa o dubbia ed il più o meno del dubbio dipende dal diverso modo di vedere e di sentire: quel ch'è certo per l'uno può esser per altri incertissimo.

Nel caso nostro a creare il dubbio basta il giudicato in contrario senso proferito e che necessità la domanda in via di grazia.

Or io mantengo, con piena fidanza di non ingannarmi, non poter cotal dubbio esser dalla Camera legalmente risolto con un semplice ordine del giorno motivato, il quale, non essendo alla perfine nè legge, nè sentenza, si riduce ad essere un atto il cui legale carattere mal saprebbe colla scorta della ragione e della legge acconciamente definirsi. O pronunzi la Camera non esservi dubbio sull'efficacia del regio biglietto, od, ammesso il dubbio, lo risolva in tal senso, ella nei due casi porta egualmente un giudizio che non le è dato di pronunziare senza l'accompagnatura delle forme legislative.

PRESIDENTE. Prego il signor ministro di grazia e giustizia a voler formulare la sua proposta; in difetto io prima di tutto debbo chiedere alla Camera se appoggia l'addizione del deputato Guglianetti, fatta all'ordine del giorno proposto dal signor Lanza, che consiste nell'aggiungere, dopo le parole: *retta applicazione della legge*, le seguenti: *de' municipi 7 ottobre 1848*.

(È appoggiata.)

PRESIDENTE. Domanderò al signor Lanza se consenta a quest'aggiunta.

LANZA. Io avea chiesto la parola precisamente per ispiegarmi sull'ordine del giorno da me proposto.

Io non credeva che fosse necessario di esporre i motivi del mio ordine del giorno, perchè mi parevano emergere chiarissimi dalla discussione che ebbe luogo relativamente alle interpellanze dell'onorevole deputato Pescatore.

Il signor ministro dell'interno sostenne fino ad un certo punto che il biglietto regio di cui si parla avesse veramente forza di legge; egli si appoggiava principalmente sopra due ragioni, la prima era che in questo biglietto regio contenevasi una disposizione generale, e non particolare, e non concreta; in secondo luogo pare che supponesse che questo biglietto fosse stato pubblicato e noto in conseguenza ai cittadini del regno.

Ma dalle risposte date dal deputato interpellante risulta chiaramente che quella frase, la quale avrebbe dinotato una disposizione generale nel biglietto regio, se era nel documento che aveva sott'occhio il signor ministro dell'interno, non esisteva però nel testo del medesimo.

Risulta poi anche chiaramente che quel biglietto regio non fu pubblicato e che rimase sempre sotto sigillo negli archivi del Ministero.

PINELLI, ministro dell'interno. Io non lo so.

LANZA. Almeno non venne contestato.

PINELLI, ministro dell'interno. So che in quei tempi i regii biglietti non si pubblicavano; quando si riferivano a semplici regolamenti, si mandavano a quelli che doveano farne l'applicazione. Questo è il senso delle spiegazioni da me date.

LANZA. Finora nessun ministro avea contestato queste osservazioni del deputato Pescatore, le quali appoggiavano sopra due fatti, che cioè in primo luogo questo biglietto regio non sia stato pubblicato, dal che ne veniva per conse-